DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2009, n. 7/2009 *pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2009, n.154.*

Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la *legge 3 agosto 2007, n. 124*, recante norme sul «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», ed in particolare l'*articolo 42*, commi 3 e 7;

Visto il *regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161*, recante «Norme relative al segreto militare»;

Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti: Accordo tra gli Stati membri per la tutela della sicurezza delle informazioni, approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 21 giugno 1996; Documento C-M(2002)49 «La sicurezza in seno all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico», approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 26 marzo 2002;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002*, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate di attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001», pubblicato nel supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2002;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2003*, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate, di attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 novembre 2001», pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003;

Ravvisata la necessità di determinare l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;

Visto l'*art. 43 della legge n. 124/2007* che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'*art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato;

Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1. *Oggetto*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'*art. 42, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124*, determina l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

Art. 2. *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che, per fini istituzionali o contrattuali, hanno necessità di trattare informazioni, atti, attività, documenti, cose e materiali classificati, sia nazionali che originati nel quadro del Trattato Nord Atlantico, dell'Unione europea e di qualunque altro accordo internazionale stipulato dallo Stato.

Art. 3. *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «legge», la *legge 3 agosto 2007, n. 124*;
b) «Autorità nazionale per la sicurezza» (ANS), il Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) «Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» (DIS), l'organismo istituito dall'*art. 4* della legge;
d) «Agenzia informazioni e sicurezza esterna» (AISE), l'organismo istituito dall'*art. 6* della legge;
e) «Agenzia informazioni e sicurezza interna» (AISI), l'organismo istituito dall'*art. 7* della legge;
f) «Organizzazione nazionale per la sicurezza», il complesso costituito dagli uffici e da ogni altra unità amministrativa, organizzativa, produttiva o di servizio della pubblica amministrazione e di ogni persona giuridica, ente, associazione od organismo legittimati a trattare informazioni classificate, finalizzato ad assicurare modalità di trattazione uniformi e sicure e protezione continua alle informazioni, ai documenti e ai materiali classificati, ovvero coperti da segreto di Stato;
g) «Ufficio centrale per la segretezza», l'articolazione istituita, ai sensi dell'*art. 9*, comma 1, della legge, denominata Dipartimento delle informazioni per la sicurezza -

UCSe, cui è affidato lo svolgimento, tra l'altro, delle funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza, nonché per gli adempimenti istruttori relativi alle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza a tutela del segreto di Stato;

h) «Organo centrale di sicurezza», il complesso costituito - a livello di vertice di un Ministero, Forza armata o ente - dal «Funzionario alla sicurezza» o «Ufficiale alla sicurezza», dal «Funzionario COMSEC» o «Ufficiale COMSEC», dal «Funzionario alla sicurezza EAD» o «Ufficiale alla sicurezza EAD», dal «Funzionario alla sicurezza materiale» o «Ufficiale alla sicurezza materiale», dal «Capo dell'Organo principale di sicurezza», dallo stesso Organo principale di sicurezza, dal «Custode CIFRA» e dai «Centri» come definiti nella lettera r). Sono fatte salve eventuali, diverse determinazioni legislative o regolamentari in materia;

i) «Organo periferico di sicurezza», il complesso costituito - presso uffici amministrativi che per motivi funzionali o per collocazione fisica possono definirsi «decentrati» rispetto alla sede centrale dell'ente di appartenenza - dal «Funzionario alla sicurezza designato» o «Ufficiale alla sicurezza designato», dal «Funzionario COMSEC designato» o «Ufficiale COMSEC designato», dal «Funzionario alla sicurezza EAD designato» o «Ufficiale alla sicurezza EAD designato», dal «Funzionario alla sicurezza materiale designato» o «Ufficiale alla sicurezza materiale designato», dal «Capo dell'Organo esecutivo di sicurezza», dallo stesso Organo esecutivo di sicurezza, dal «Custode CIFRA» e dai «Centri» come definiti nella lettera r);

l) «Organo principale di sicurezza», l'unità amministrativa - facente parte integrante di un Organo centrale di sicurezza - responsabile della gestione dei documenti classificati originati e ricevuti nell'ambito della propria sfera di competenza;

m) «Organo esecutivo di sicurezza», l'unità amministrativa - istituita a livello centrale e periferico di un ente pubblico e funzionalmente dipendente dall'Organo principale di sicurezza - responsabile della gestione dei documenti classificati originati e ricevuti nell'ambito della propria sfera di competenza;

n) «informazione classificata», ogni informazione, atto, documento, materiale o cosa, come definiti alle lettere o) e p), nonché attività cui sia stata attribuita da un organo competente una delle classifiche di segretezza previste dall'*art. 42*, comma 3, della legge;

o) «documento classificato», l'informazione classificata riportata, per intero o in parte, in qualsiasi rappresentazione comunque formata, sia grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, informatica o di ogni altra specie;

p) «materiale classificato», qualsiasi oggetto, cosa o componente di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, sistema elementare o dispositivo o parte di esso, compreso il software operativo, prodotto a mano o meccanicamente, automaticamente o elettronicamente, finito o in corso di lavorazione, compresi i

materiali per la sicurezza delle comunicazioni (COMSEC) e l'elaborazione automatica dei dati (EAD), coperti da una classifica di segretezza;

q) «Agenzia nazionale di distribuzione», l'Agenzia preposta, in ambito nazionale, alla gestione del materiale crittografico;

r) «Centro», nella terminologia COMSEC, un'area riservata, costituita da uno o più locali, nella quale sono trattate informazioni classificate con apparati elettrici/elettronici o sono custoditi in varie forme, informazioni/materiali classificati COMSEC o crittografici; rientrano in detta definizione i «centri comunicazioni classificate», i «centri cifra», i «centri di produzione o custodia materiale crittografico», i «locali dove sono installati apparati crittografici», i «locali dove sono sviluppati, valutati, prodotti, riparati materiali COMSEC o crittografici» i «centri elaborazione dati classificati collegati verso l'esterno con apparati cifranti»;

s) «Analisi del rischio», il processo di individuazione e valutazione dei fattori di rischio cui sono esposte le informazioni classificate trattate in un determinato ambito, ai fini dell'adozione delle misure di sicurezza necessarie per la loro protezione e tutela in un rapporto bilanciato di mezzi a fine, dove il fine è rappresentato dalla quantità e dai livelli di sensibilità delle informazioni da tutelare e proteggere;

t) «Operatore economico», l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o il raggruppamento o il consorzio di essi, come definiti all'*art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, interessato alla trattazione di informazioni classificate, ovvero coperte da segreto di Stato, nel settore della sicurezza industriale.

Art. 4. *Scopo e criteri relativi all'attribuzione delle classifiche*

1. In applicazione dell'*art. 42*, commi 1 e 3, della legge, le classifiche sono attribuite:

a) per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi;

b) sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali, applicabili, per motivi convenzionali e ai fini dell'analisi del rischio di cui all'*art. 3*, comma 1, lettera s).

2. Le classifiche assicurano la tutela amministrativa di informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea a recare un pregiudizio agli interessi fondamentali della Repubblica.

3. La classifica SEGRETISSIMO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno eccezionalmente grave agli interessi essenziali della Repubblica.

4. La classifica SEGRETO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno grave agli interessi essenziali della Repubblica.

5. La classifica RISERVATISSIMO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno agli interessi essenziali della Repubblica.

6. La classifica RISERVATO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno lieve agli interessi della Repubblica.

7. Le tabelle A, B, C e D allegate al presente regolamento individuano l'ambito dei singoli livelli di classifica, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e le materie che possono essere oggetto di classifica, tra le quali quelle elencate nella colonna 3 delle tabelle stesse.

8. Le classifiche sono attribuite nei casi in cui ciò si renda necessario, tenuto conto anche dei criteri seguiti in ambito comunitario e nelle relazioni internazionali.

9. Per le informazioni classificate originate da soggetti nazionali, nel quadro dell'esecuzione dei trattati, delle convenzioni e di altri accordi internazionali comunque denominati, nonché dei regolamenti comunitari, delle decisioni della Commissione delle Comunità europee e degli atti e delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea, le materie oggetto di classifica ed i criteri di attribuzione sono stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. Le classifiche attribuite alle informazioni originate in detti ambiti sono accompagnate, ove previsto, dalle sigle e dagli altri elementi distintivi e di sicurezza previsti dai rispettivi regolamenti di sicurezza.

Art. 5. *Uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazioneper la sicurezza della Repubblica*

1. Sono uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica quelli istituiti, a qualunque livello ordinativo od organizzativo, in Italia e all'estero, nell'ambito:

a) dell'Autorità delegata di cui all'*art. 3* della legge, ove istituita;
b) del DIS e degli uffici istituiti nel suo ambito;
c) dell'AISE;
d) dell'AISI;
e) degli Organi centrali di sicurezza;
f) degli Organi periferici di sicurezza.

Art. 6. *Modi di accesso nei luoghi militari ed in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica*

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla *legge 24 giugno 1998, n. 206*, recante le «Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari», ed al *decreto del Ministro della difesa in data 30 giugno 2000, n. 292*, i modi di accesso ai luoghi militari ed a quelli di interesse per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati, in ragione della diversa tipologia, dislocazione ed ubicazione delle sedi, dalle linee guida indicate ai commi 3 e 4 e dalle ulteriori disposizioni di dettaglio emanate dagli organi competenti.

2. Sono luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica le strutture, o parti di esse, essenziali a garantire la continuità dell'azione di Governo, la funzionalità dei sistemi di allarme e di telecomunicazione, il funzionamento dell'apparato economico, produttivo e logistico nazionale, nonché l'attività di qualunque altra infrastruttura critica, pubblica o privata, soggetta alla sovranità nazionale. Sono altresì luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica le strutture delle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato e di polizia.

3. L'accesso ai luoghi militari ed a quelli di interesse per la sicurezza della Repubblica è consentito secondo i seguenti criteri:

a) per quanto riguarda il personale della struttura, previa esibizione del «PASSI» personale ai soggetti preposti al controllo e registrazione dell'accesso, da effettuarsi con strumenti elettronici o su registro cartaceo;

b) per gli estranei alla struttura e con l'esclusione dei luoghi o aree costituenti «aree controllate» e «aree riservate di I e II classe», previa esibizione di un documento di riconoscimento, in corso di validità, di cui devono essere acquisiti gli estremi o fotocopia, con l'esposizione, da parte degli stessi, del «PASSI» loro rilasciato e previo accompagnamento, nel percorso interno, da personale della struttura a ciò designato;

c) nei luoghi o aree costituenti «aree controllate» e «aree riservate di I e II classe», alle condizioni stabilite dall'apposito decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'*art. 1*, comma 2, della legge e dalle relative direttive applicative.

4. Salve le eccezioni disposte dalle autorità competenti, nei luoghi militari e in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica non possono essere introdotte, da parte di terzi estranei ai suddetti luoghi, armi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchine da ripresa e registrazione e qualunque altro oggetto suscettibili di compromettere la riservatezza, segretezza e sicurezza dei luoghi.

Art. 7. (Omissis).

Art. 8. *Classifica di segretezza ed entrata in vigore*

1. L'*art. 7* del presente regolamento è assistito dalla classifica di segretezza «RISERVATO».

2. Il presente regolamento non sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'*art. 43* della legge, in deroga alle disposizioni dell'*art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*.

3. Il presente regolamento, disgiunto dall'*art. 7*, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione di cui al comma 3.

Allegato A

1	2	3
LIVELLO DI CLASSIFICA DI SEGRETEZZA SEGRETISSIMO	SOGGETTI CUI E' CONFERITO IL POTERE DI CLASSIFICA	MATERIE OGGETTO DELLA CLASSIFICA DI SEGRETEZZA SEGRETISSIMO
1. Classificazione riservata esclusivamente a informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi:	1. Sono legittimati ad attribuire la classifica di segretezza SEGRETISSIMO a informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi, originati nell'ambito di rispettiva competenza e da persone abilitate a tale livello di segretezza, i seguenti soggetti:	1. Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 1 della colonna 1, si riporta, di seguito, un elenco, comunque non esaustivo, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi cui deve essere apposta e, ove possibile, annotata, la classifica di segretezza SEGRETISSIMO:
a. la cui conoscenza sia riservata ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali;	a. le autorità che formano il documento, l'atto o lo acquisiscono, ovvero sono responsabili della cosa, o acquisiscono dall'estero, documenti, atti o cose, o sono responsabili di determinati luoghi;	a. interessi nazionali di natura politica, economica, finanziaria, industriale, scientifica, tecnologica, sanitaria e di tutela ambientale;
b. la cui divulgazione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno eccezionalmente	b. i Ministri, i Direttori del DIS, dell'AISE, dell'AISI, le autorità di vertice delle Forze armate,	b. tutela della sovranità popolare, dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica;

grave agli interessi essenziali della Repubblica.	dei Corpi armati, degli enti di ricerca e gli altri soggetti dagli stessi autorizzati;	
2. L'originatore individua all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate SEGRETISSIMO.	c. i responsabili di ciascuna articolazione amministrativa decentrata gerarchicamente dipendente dalle autorità di cui alla lettera b. (Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari; Prefetture - Uffici Territoriali del Governo; Questure, Comandi militari in Italia e all'estero) e gli altri soggetti dagli stessi autorizzati;	c. tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo proveniente dall'esterno o dall'interno del territorio nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione e contrasto, nonché la cooperazione in ambito internazionale ai fini di sicurezza con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata;
	d. i funzionari alla sicurezza e gli ufficiali alla sicurezza degli Organi centrali di sicurezza degli enti indicati alla lettera b.;	d. sedi ed apparati predisposti per la tutela e la operatività degli Organi istituzionali in situazioni di emergenza;
	e. i funzionari alla sicurezza designati e gli ufficiali alla sicurezza designati delle articolazioni amministrative decentrate indicate alla lettera c.;	e. misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalità nazionali ed estere la cui tutela assume rilevanza ai fini dei supremi interessi dello Stato, quali: l'integrità della Repubblica anche in relazione ad accordi internazionali; la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento; l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi;

	f. l'operatore economico interessato alla trattazione di informazioni classificate nel settore industriale.	f. compiti, attribuzioni, programmazione, pianificazione, costituzione, dislocazione, impiego, organici e strutture del DIS, dell'AISE, dell'AISI e delle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché la difesa civile e la protezione civile;
		g. dati di riconoscimento autentici o di copertura degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI e quelli di copertura di tali Organismi; le posizioni documentali degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI;
		h. addestramento e preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attività informative, le modalità e le tecniche operative del DIS, dell'AISE e dell'AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito istituzionale l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
		i. relazioni con Organi informativi di altri Stati;
		l. infrastrutture e poli operativi e logistici, l'assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione,

		radiogoniometriche, radar e cripto, nonché di elaborazione dati, appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonché appartenenti ad altre amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
		m. armamento, equipaggiamento, veicoli, mezzi e materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, nonché alle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
		n. materiali o quanto possa interessare l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in atto;
		o. metodi ed impianti di comunicazione e sistemi di captazione dei segnali per le Forze armate;
		p. informazioni concernenti il diniego, la revoca e le altre limitazioni riguardanti i nulla osta di sicurezza e le abilitazioni di sicurezza nel settore industriale;
		q. rapporti ispettivi in materia di protezione e tutela delle

		informazioni classificate;
		r. materie di cui al *R.D. 11 luglio 1941, n. 1161*, concernente «Norme relative al segreto militare»;
		s. documenti inerenti l'organizzazione, la gestione e l'esercizio delle attività finalizzate alla sicurezza delle comunicazioni classificate;
		t. materiali finalizzati alla sicurezza delle comunicazioni classificate;
		u. logiche matematiche e algoritmi finalizzati alla cifratura di informazioni classificate;
		v. atti, documenti, pubblicazioni e quant'altro contiene informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza delle comunicazioni classificate;
		z. materiali e chiavi crittografiche, incluse le sigle di identificazione delle stesse quando contengano l'edizione;
		aa. aree, locali e parti di edifici in cui sono trattate informazioni classificate con apparati elettronici/elettrici o sono custodite, in varie forme, informazioni e/o materiali classificati finalizzati alla

		sicurezza delle comunicazioni classificate COMSEC;
		bb. sistemi, e relativi supporti EAD fissi e mobili per l'elaborazione automatica dei dati, che hanno memorizzato informazioni classificate;
		cc. hardware e software sviluppato «ad hoc» per assicurare determinate funzioni di sicurezza;
		dd. attività e documenti relativi ad installazioni presso le quali sono costituite Aree riservate di I e II classe;
		ee. documenti relativi all'attività ispettiva di sicurezza presso aree riservate ed installazioni classificate in Italia ed all'estero.

Allegato B

1	2	3
LIVELLO DI CLASSIFICA DI SEGRETEZZA SEGRETO	SOGGETTI CUI E' CONFERITO IL POTERE DI CLASSIFICA	MATERIE OGGETTO DELLA CLASSIFICA DI SEGRETEZZA SEGRETO
1. Classificazione riservata esclusivamente in relazione a informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi:	1. Sono legittimati ad attribuire la classifica di segretezza SEGRETO a informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi, originati nell'ambito di rispettiva competenza, e da persone abilitate a tale livello di segretezza, i seguenti soggetti:	1. Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 1 della colonna 1, si riporta, di seguito, un elenco, comunque non esaustivo, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi cui deve essere apposta e, ove possibile, annotata, la classifica di segretezza SEGRETO:
a. la cui conoscenza sia riservata ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali;	a. le autorità che formano il documento, l'atto o lo acquisiscono, ovvero sono responsabili della cosa, o acquisiscono dall'estero, documenti, atti o cose;	a. interessi nazionali di natura politica, economica, finanziaria, industriale, scientifica, tecnologica, sanitaria e di tutela ambientale;
b. la cui divulgazione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno grave agli interessi essenziali della Repubblica.	b. le autorità di vertice di ciascun Ministero, del DIS, dell'AISE, dell'AISI, di ciascuna Forza armata, Stato maggiore, Corpo	b. tutela della sovranità popolare, dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica;

	armato, ente di ricerca ed altri;	
2. L'originatore individua all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate SEGRETO.	c. i responsabili di ciascuna articolazione amministrativa decentrata dipendente dalle autorità di cui alla lettera b. (Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari; Prefetture - Uffici Territoriali del Governo; Questure, Comandi militari in Italia e all'estero);	c. tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo proveniente dall'esterno o dall'interno del territorio nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione e contrasto, nonché la cooperazione in ambito internazionale ai fini di sicurezza con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata;
	d. i funzionari alla sicurezza e ufficiali alla sicurezza degli Organi centrali di sicurezza degli enti indicati alla lettera b.;	d. sedi ed apparati predisposti per la tutela e la operatività degli Organi istituzionali in situazioni di emergenza;
	e. i funzionari alla sicurezza designati e gli ufficiali alla sicurezza designati delle articolazioni amministrative decentrate indicate alla lettera c.;	e. misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalità nazionali ed estere la cui tutela assume rilevanza ai fini dei supremi interessi dello Stato, quali: l'integrità della Repubblica anche in relazione ad accordi internazionali; la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento; l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi;
	f. l'operatore economico interessato alla trattazione di informazioni classificate nel settore	f. compiti, attribuzioni, programmazione, pianificazione, costituzione, dislocazione, impiego, organici e strutture del DIS, dell'AISE,

	della sicurezza industriale.	dell'AISI e delle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché la difesa civile e la protezione civile;
		g. dati di riconoscimento autentici o di copertura degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI e quelli di copertura di tali Organismi; le posizioni documentali degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI;
		h. addestramento e preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attività informative, le modalità e le tecniche operative del DIS, dell'AISE e dell'AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito istituzionale l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
		i. relazioni con Organi informativi di altri Stati;
		l. infrastrutture e poli operativi e logistici, l'assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto, nonché di elaborazione dati, appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonché appartenenti ad altre

		amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
		m. armamento, equipaggiamento, veicoli, mezzi e materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, nonché alle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
		n. materiali o quanto possa interessare l'efficienza bellica dello Stato ovvero operazioni militari in progetto o in atto;
		o. informazioni concernenti il diniego, la revoca e le altre limitazioni riguardanti i nulla osta di sicurezza e le abilitazioni di sicurezza nel settore industriale;
		p. rapporti ispettivi in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate;
		q. materie di cui al *R.D. 11 luglio 1941, n. 1161*, concernente «Norme relative al segreto militare»;

		r. documenti inerenti l'organizzazione, la gestione e l'esercizio delle attività finalizzate alla sicurezza delle comunicazioni classificate;
		s. materiali finalizzati alla sicurezza delle comunicazioni classificate;
		t. logiche matematiche e algoritmi finalizzati alla cifratura di informazioni classificate;
		u. atti, documenti, pubblicazioni e quant'altro contiene informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza delle comunicazioni classificate;
		v. materiali e chiavi crittografiche, incluse le sigle di identificazione delle stesse quando contengano l'edizione;
		w. aree, locali e parti di edifici in cui sono trattate informazioni classificate con apparati elettronici/elettrici o sono custodite, in varie forme, informazioni e/o materiali classificati finalizzati alla sicurezza delle comunicazioni classificate COMSEC;
		x. sistemi, e relativi supporti EAD fissi e mobili per l'elaborazione automatica dei dati, che hanno memorizzato informazioni classificate;

		y. hardware e software sviluppato «ad hoc» per assicurare determinate funzioni di sicurezza;
		z. attività e documenti relativi ad installazioni presso le quali sono costituite Aree riservate di I e II classe;
		aa. documenti relativi all'attività ispettiva di sicurezza presso aree riservate ed installazioni classificate in Italia ed all'estero;
		bb. attività e documentazione contenente caratteristiche di locali, infrastrutture, installazioni governative e di enti pubblici, privati o operatori economici di interesse per la sicurezza nazionale a qualsiasi titolo autorizzate dall'UCSe alla trattazione e custodia di informazioni classificate (progetti, planimetrie e documenti di gestione delle misure di sicurezza);
		cc. attività e documenti relativi ad installazioni presso le quali sono costituite Aree riservate di I e II classe;
		dd. documenti relativi all'attività ispettiva di sicurezza presso aree riservate ed installazioni classificate in Italia ed all'estero;

		ee. atti, documenti, pubblicazioni, dispositivi, materiali, aree e quant'altro sia finalizzato al contenimento ed alla limitazione delle emissioni elettromagnetiche condotte ed irradiate (TEMPEST) compromettenti per la sicurezza delle informazioni classificate;
		ff. documenti riguardanti i processi di valutazione e certificazione secondo lo Schema Nazionale;
		gg. documentazione, per gli aspetti COMPUSEC, dei programmi nazionali ed internazionali;
		hh. aree riservate EAD;
		ii. Regolamenti interni di sicurezza (RIS) contenenti disposizioni per la protezione e tutela di informazioni classificate;
		jj. documenti relativi ad attività governativa di verifica/bonifica ambientale contro il rischio di ascolto clandestino presso uffici della Pubblica Amministrazione, enti pubblici militari e civili in Italia e presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero;

		kk. misure di protezione delle rappresentanze diplomatiche, degli Uffici degli Addetti per la difesa e delle Rappresentanze militari all'estero;
		ll. l'elenco delle infrastrutture critiche per la sicurezza nazionale.

Allegato C

1	2	3
LIVELLO DI CLASSIFICA DI SEGRETEZZA RISERVATISSIMO	SOGGETTI CUI E' CONFERITO IL POTERE DI CLASSIFICA	MATERIE OGGETTO DELLA CLASSIFICA DI SEGRETEZZA RISERVATISSIMO
1. Classificazione riservata esclusivamente a informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi:	1. Sono legittimati ad attribuire la classifica di segretezza RISERVATISSIMO a informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi, originati nell'ambito di rispettiva competenza, e da persone abilitate a tale livello di segretezza, i seguenti soggetti:	1. Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 1 della colonna 1, si riporta, di seguito, un elenco, comunque non esaustivo, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi cui deve essere apposta e, ove possibile, annotata, la classifica di segretezza RISERVATISSIMO:
a. la cui conoscenza sia riservata ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali;	a. autorità che formano il documento, l'atto o lo acquisiscono, ovvero sono responsabili della cosa, o acquisiscono dall'estero documenti, atti o cose;	a. interessi nazionali di natura politica, economica, finanziaria, industriale, scientifica, tecnologica, sanitaria e di tutela ambientale;
b. la cui divulgazione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno agli interessi essenziali della Repubblica.	b. autorità di vertice di ciascun Ministero, del DIS, dell'AISE, dell'AISI, di ciascuna Forza armata, Stato maggiore, Corpo armato, ente di	b. tutela della sovranità popolare, dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica;

	ricerca ed altri;	
2. L'originatore individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate RISERVATISSIMO.	c. i responsabili di ciascuna articolazione amministrativa decentrata dipendente dalle autorità di cui alla lettera b. (Rappresentanze diplomatiche e uffici consolari; Prefetture - Uffici Territoriali del Governo; Questure, Comandi militari in Italia e all'estero);	c. tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo proveniente dall'esterno o dall'interno del territorio nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione e contrasto, nonché la cooperazione in ambito internazionale ai fini di sicurezza con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata;
	d. i funzionari alla sicurezza e ufficiali alla sicurezza degli Organi centrali di sicurezza degli enti indicati alla lettera b;	d. sedi ed apparati predisposti per la tutela e la operatività degli Organi istituzionali in situazioni di emergenza;
	e. i funzionari alla sicurezza designati e gli ufficiali alla sicurezza designati delle articolazioni amministrative decentrate indicate alla lettera c.;	e. misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalità nazionali ed estere la cui tutela assume rilevanza ai fini dei supremi interessi dello Stato, quali: l'integrità della Repubblica anche in relazione ad accordi internazionali; la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento; l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi;
	f. l'operatore economico interessato alla trattazione di informazioni classificate nel settore della sicurezza	f. compiti, attribuzioni, programmazione, pianificazione, costituzione, dislocazione, impiego, organici e strutture del DIS, dell'AISE, dell'AISI e delle

	industriale.	amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché la difesa civile e la protezione civile;
		g. dati di riconoscimento autentici o di copertura degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI e quelli di copertura di tali Organismi; le posizioni documentali degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI;
		h. addestramento e preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attività informative, le modalità e le tecniche operative del DIS, dell'AISE e dell'AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito istituzionale l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
		i. relazioni con Organi informativi di altri Stati;
		l. infrastrutture e poli operativi e logistici, l'assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto, nonché di elaborazione dati, appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonché appartenenti ad altre amministrazioni aventi quali

		compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
		m. armamento, equipaggiamento, veicoli, mezzi e materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, nonché alle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
		n. informazioni concernenti il diniego, la revoca e le altre limitazioni riguardanti i nulla osta di sicurezza e le abilitazioni di sicurezza nel settore industriale;
		o. rapporti ispettivi in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate;
		p. materie di cui al *R.D. 11 luglio 1941, n. 1161*, concernente «Norme relative al segreto militare»;
		q. documenti inerenti l'organizzazione, la gestione e l'esercizio delle attività finalizzate alla sicurezza delle comunicazioni classificate;
		r. materiali finalizzati alla sicurezza delle comunicazioni classificate;

		s. logiche matematiche e algoritmi finalizzati alla cifratura di informazioni classificate;
		t. atti, documenti, pubblicazioni e quant'altro contiene informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza delle comunicazioni classificate;
		u. materiali e chiavi crittografiche, incluse le sigle di indentificazione delle stesse quando contengano l'edizione;
		v. aree, locali e parti di edifici in cui sono trattate informazioni classificate con apparati elettronici/elettrici o sono custodite, in varie forme, informazioni e/o materiali classificati finalizzati alla sicurezza delle comunicazioni classificate COMSEC;
		w. sistemi, e relativi supporti EAD fissi e mobili per l'elaborazione automatica dei dati, che hanno memorizzato informazioni classificate;
		x. hardware e software sviluppato «ad hoc» per assicurare determinate funzioni di sicurezza;
		y. attività e documenti relativi ad installazioni presso le quali sono costituite Aree riservate di I e II classe;

		z. documenti relativi all'attività ispettiva di sicurezza presso aree riservate ed installazioni classificate in Italia ed all'estero;
		aa. attività e documentazione contenente caratteristiche di locali, infrastrutture, installazioni governative e di enti pubblici privati o imprese di interesse per la sicurezza nazionale a qualsiasi titolo autorizzate dall'UCSe alla trattazione e custodia di informazioni classificate (progetti, planimetrie e documenti di gestione delle misure di sicurezza);
		bb. attività e documenti relativi ad installazioni presso le quali sono costituite Aree riservate di I e II classe;
		cc. documenti relativi all'attività ispettiva di sicurezza presso aree riservate ed installazioni classificate in Italia ed all'estero;
		dd. atti, documenti, pubblicazioni, dispositivi, materiali, aree e quant'altro sia finalizzato al contenimento ed alla limitazione delle emissioni elettromagnetiche condotte ed irradiate (TEMPEST) compromettenti per la sicurezza delle informazioni classificate;
		ee. documenti riguardanti i

		processi di valutazione e certificazione secondo lo Schema Nazionale;
		ff. documentazione, per gli aspetti COMPUSEC, dei programmi nazionali ed internazionali;
		gg. aree riservate EAD;
		hh. regolamenti interni di sicurezza (RIS) contenenti disposizioni per la protezione e tutela di informazioni classificate;
		ii. documenti relativi ad attività governativa di verifica/bonifica ambientale contro il rischio di ascolto clandestino presso uffici della Pubblica Amministrazione, Enti pubblici militari e civili in Italia e presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero;
		jj. misure di protezione delle Rappresentanze diplomatiche, degli Uffici degli Addetti per la Difesa e delle Rappresentanze militari all'estero;
		kk. l'elenco delle infrastrutture critiche per la sicurezza nazionale;
		ll. documenti relativi all'omologazione di un sistema EAD che tratta informazioni classificate;

		mm. disposizioni, ordini di servizio e atti attinenti la gestione in sicurezza delle Aree riservate di I e II classe;
		nn. piani di emergenza (antincendio, sgombero e distruzione di documentazione e materiali classificati) da attuare presso installazioni classificate ed Aree Riservate di I e II classe;
		oo. documenti relativi alle modalità e agli esiti delle prove di sistemi e attrezzature approvati dall'UCSe per la protezione fisica di informazioni classificate.

Allegato D

1	2	3
LIVELLO DI CLASSIFICA DI SEGRETEZZA RISERVATO	SOGGETTI CUI E' CONFERITO IL POTERE DI CLASSIFICA	MATERIE OGGETTO DELLA CLASSIFICA DI SEGRETEZZA RISERVATO
1. Classificazione riservata esclusivamente a informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi:	1. Sono legittimati ad attribuire la classifica RISERVATO a informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi originati nell'ambito di rispettiva competenza, e da persone abilitate, i seguenti soggetti:	1. Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 1 della colonna 1, si riporta, di seguito, un elenco, comunque non esaustivo, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi cui deve essere apposta e, ove possibile, annotata, la classifica RISERVATO:
a. la cui conoscenza sia riservata ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali;	a. autorità che formano il documento, l'atto o lo acquisiscono, ovvero sono responsabili della cosa, o acquisiscono dall'estero documenti, atti o cose;	a. elementi di informazione, non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli Allegati A, B e C, collegati alla salvaguardia delle infrastrutture del funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, nonché dell'equipaggiamento, dei mezzi e dei materiali appartenenti ad amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
b. la cui divulgazione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno lieve agli interessi della	b. autorità di vertice di ciascun Ministero, del DIS, dell'AISE, dell'AISI, di ciascuna Forza armata, Stato	b. elementi di informazione, non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli Allegati A, B e C, collegati alla salvaguardia dei materiali e di

Repubblica.	maggiore, Corpo armato, ente di ricerca ed altri;	quanto possa interessare l'efficienza bellica dello Stato e le operazioni militari in progetto o in atto;
2. L'originatore individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate RISERVATO.	c. i responsabili di ciascuna articolazione amministrativa decentrata dipendente dalle autorità di cui alla lettera b. (Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari; Prefetture - Uffici Territoriali del Governo; Questure, Comandi militari in Italia e all'estero);	c. elementi di informazione, non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli Allegati A, B e C, relativi alle materie di cui al R.D. 11 luglio 1941, n. 1611, concernente «norme relative al segreto militare», sia in pace sia in guerra;
	d. i funzionari alla sicurezza e ufficiali alla sicurezza degli Organi centrali di sicurezza degli enti indicati alla lettera b.;	d. informazioni, non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli Allegati A, B e C, concernenti il diniego, la revoca e le altre limitazioni riguardanti i nulla osta di sicurezza e le abilitazioni di sicurezza nel settore industriale;
	e. i funzionari alla sicurezza designati e gli ufficiali alla sicurezza designati delle articolazioni amministrative decentrate indicate alla lettera c.;	e. atti, non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli Allegati A, B e C, relativi all'attività ispettiva per la protezione e tutela delle informazioni classificate;
	f. l'«Operatore economico» interessato alla trattazione di informazioni classificate nel settore della sicurezza	f. elementi di informazione non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli Allegati A, B e C, collegati alla salvaguardia dei documenti inerenti l'organizzazione, la

	industriale.	gestione e l'esercizio delle attività finalizzate alla sicurezza delle comunicazioni classificate e dei sistemi EAD;
		g. elementi di informazione, non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli Allegati A, B e C, collegati alla salvaguardia dei materiali finalizzati alla sicurezza EAD e delle comunicazioni classificate;
		h. atti, documenti, pubblicazioni e quant'altro contiene informazioni atte ad arrecare danno alla sicurezza delle comunicazioni classificate;
		i. elementi di informazione, non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli Allegati A, B e C, collegati alla salvaguardia delle attività e documenti relativi ad installazioni presso le quali sono costituite Aree riservate di I e II classe o Aree controllate;
		j. attività e documentazione, non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli allegati B e C, contenenti caratteristiche di locali, infrastrutture, installazioni governative e di enti pubblici o privati o imprese di interesse per la sicurezza nazionale a qualsiasi titolo autorizzate dall'UCSe alla trattazione e custodia di informazioni classificate (progetti, planimetrie e documenti di gestione delle

		misure di sicurezza);
		k. atti, documenti, pubblicazioni, dispositivi, materiali, aree e ciò che, non ricadente nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli allegati B e C, sia finalizzato al contenimento ed alla limitazione delle emissioni elettromagnetiche condotte ed irradiate (TEMPEST) compromettenti per la sicurezza delle informazioni classificate;
		l. documenti, non ricadenti nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli allegati B e C, riguardanti i processi di valutazione e certificazione secondo lo Schema Nazionale;
		m. documentazione, per gli aspetti COMPUSEC, non ricadente nelle fattispecie indicate nella colonna 3 degli allegati B e C, dei programmi nazionali ed internazionali;
		n. regolamenti interni di sicurezza contenenti disposizioni per la protezione e tutela di informazioni classificate;
		o. documenti, non compresi nelle ipotesi di cui alla colonna 3 dell'allegato C, relativi all'omologazione di un sistema EAD che tratta informazioni classificate;
		p. disposizioni, piani di emergenza, non compresi nelle fattispecie indicate nella colonna

		3 dell'allegato C, attinenti la gestione in sicurezza delle Aree Riservate di I e II classe e delle Aree controllate;
		q. documenti non compresi nelle ipotesi di cui alla colonna 3 dell'allegato C, relativi alle modalità e agli esiti delle prove di sistemi e attrezzature approvati da UCSe per la protezione fisica di informazioni classificate.